



Parco Ticino

Sviluppo Sostenibile:
tutela della biodiversità e dell'ambiente,
qualità della vita

Regolamento del Corpo Volontari del Parco Lombardo della Valle del Ticino

*Adottato con deliberazione
del Consiglio di Gestione n. 52
del 30.03.2020*

*Validato con deliberazione
della Comunità del Parco n. 9
del 06.03.2020*

*Approvato con deliberazione
del Consiglio di Gestione n. 132
del 11.12.2019*

Settore Volontariato

INDICE

Titolo I – Ordinamento del Corpo

Art. 1 – Istituzione del Corpo	pag. 3
Art. 2 – Sovrintendenza del Corpo	pag. 3
Art. 3 – Struttura del Corpo	pag. 3
Art. 4 – Unitarietà del Corpo	pag. 4
Art. 5 – Simboli del Corpo	pag. 4
Art. 6 – Attività del Corpo	pag. 4
Art. 7 – Attività di Antincendio Boschivo	pag. 5
Art. 8 – Attività di Vigilanza Ecologica	pag. 5
Art. 9 – Attività di Protezione Civile	pag. 6
Art. 10 – Incarico di Guardia Ecologica Volontaria	pag. 6

Titolo II – Volontari del Corpo

Art. 11 – Principi Generali	pag. 7
Art. 12 – Ammissione al Corpo	pag. 7
Art. 13 – Doveri dei Volontari	pag. 8
Art. 14 – Diritti dei Volontari	pag. 9
Art. 15 – Formazione dei Volontari	pag. 10
Art. 16 – Dotazione dei Volontari	pag. 10
Art. 17 – Provvedimenti Disciplinari	pag. 10
Art. 18 – Procedimento Disciplinare	pag. 11
Art. 19 – Cessazione dal Corpo	pag. 12
Art. 20 – Riconoscimenti e Celebrazioni	pag. 12

Titolo III – Organizzazione del Corpo

Art. 21 – Organi del Corpo	pag. 13
Art. 22 – Coordinatore del Corpo	pag. 14
Art. 23 – Vice Coordinatore del Corpo	pag. 15
Art. 24 – Capo Area	pag. 15
Art. 25 – Capo Distaccamento	pag. 16
Art. 26 – Vice Capo Distaccamento	pag. 17
Art. 27 – Capo Squadra	pag. 17
Art. 28 – Volontario Effettivo	pag. 17
Art. 29 – Volontario Onorario	pag. 17
Art. 30 – Volontario Aspirante	pag. 18
Art. 31 – Direttore delle Operazioni di Spegnimento	pag. 18
Art. 32 – Capo Squadra Certificato	pag. 18
Art. 33 – Volontario Certificato	pag. 19
Art. 34 – Rappresentanti dell'Ente Parco	pag. 19
Art. 35 – Regolamentazione dei Servizi	pag. 19

Titolo IV – Disposizioni Transitorie e Finali

Art. 36 – Dotazioni Tecniche di Servizio	pag. 20
Art. 37 – Commissariamento del Corpo	pag. 20
Art. 38 – Disposizioni Transitorie	pag. 20
Art. 39 – Disposizioni Finali	pag. 21
Art. 40 – Trasmissione del Regolamento	pag. 21

Appendice

All. 1 – Simboli Distintivi del Corpo	pag. 22
All. 2 – Tesserino di Riconoscimento ed Attestati di Abilitazione	pag. 23
All. 3 – Organigramma del Corpo	pag. 24

REGOLAMENTO DEL CORPO VOLONTARI DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

TITOLO I ORDINAMENTO DEL CORPO

ARTICOLO 1 ISTITUZIONE DEL CORPO

1. L'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino, di seguito denominato Ente Parco, svolge le funzioni ad esso attribuite dalle leggi regionali, nonché le funzioni previste da leggi statali e regionali per gli enti gestori dei parchi.
2. Per l'espletamento delle funzioni di antincendio boschivo, vigilanza ecologica e protezione civile previste dalla normativa statale e regionale di riferimento, l'Ente Parco si avvale di apposita struttura organizzativa, costituita da personale dipendente e volontario.
3. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento, la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Corpo Volontari, degli organi che ne fanno parte e della corrispondente struttura di coordinamento, in conformità ai principi nazionali e regionali nonché alle rispettive direttive.
4. È istituito il Corpo Volontari dell'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino, di seguito denominato Corpo Volontari, per l'espletamento delle funzioni ed attribuzioni previste nel presente regolamento, nonché dalle norme statali, regionali e locali.
5. La mission del Corpo Volontari consiste nel tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da incendi boschivi o da eventi calamitosi di origine naturale o provocati dall'attività umana.

ARTICOLO 2 SOVRINTENDENZA DEL CORPO

1. Al Corpo Volontari sovrintende il Presidente dell'Ente Parco o il Consigliere da lui delegato, cui compete la vigilanza sul servizio ed il potere di impartire direttive al Coordinatore del Corpo Volontari, per il tramite del Settore Volontariato AIB-GEV-PC dell'Ente Parco, di seguito denominato Settore Volontariato.
2. In particolare, compete al Presidente dell'Ente Parco o al Consigliere da lui delegato definire piani ed accordi di collaborazione con altri Enti, Autorità e Strutture del Volontariato per l'esercizio delle attività previste dall'articolo 6, comma 2, del presente regolamento, avvalendosi per tali compiti del Settore Volontariato dell'Ente Parco.
3. Il Responsabile del Settore Volontariato è responsabile verso il Presidente dell'Ente Parco o il Consigliere da lui delegato del raggiungimento degli obiettivi individuati negli atti di programmazione, nonché, con la costante collaborazione del Coordinatore del Corpo Volontari, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo dei volontari, che deve essere uniformato a criteri di efficienza, efficacia e continuità operativa.

ARTICOLO 3 STRUTTURA DEL CORPO

1. Al fine di assicurare un ottimale presidio del territorio ed il più omogeneo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, la struttura del Corpo Volontari può articolarsi in una Sede Istituzionale, in una Sede Operativa centrale ed in più Sedi Territoriali decentrate.
2. La Sede Istituzionale del Corpo Volontari è ubicata in località Pontevecchio di Magenta (MI), presso la Sede dell'Ente Parco.
3. La Sede Operativa del Corpo Volontari è ubicata in località Tornavento di Lonate Pozzolo (VA), presso il Centro Parco ex Dogana Austroungarica.
4. Le Sedi Territoriali del Corpo Volontari, di seguito denominate Distaccamenti, sono ubicate sul territorio, all'interno dei confini amministrativi dei Comuni facenti parte del Parco Lombardo della Valle del Ticino, istituito con Legge Regionale 9 gennaio 1974, n. 2.

ARTICOLO 4 UNITARIETÀ DEL CORPO



1. Il Corpo Volontari, uno ed indivisibile, riconosce e promuove i Distaccamenti territoriali, attuando il più ampio decentramento operativo e distribuendo i mezzi e le attrezzature di proprietà dell'Ente Parco ovvero di proprietà di terzi e detenuti in comodato d'uso in ragione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio, della presenza di Volontari abilitati alla conduzione dei mezzi ed allo svolgimento dei servizi inerenti ai medesimi, nonché degli spazi disponibili presso le Sedi Territoriali per il ricovero e la manutenzione dei mezzi stessi.
2. Di regola, gli interventi di minore impatto sul territorio del Parco vengono gestiti dal Distaccamento territorialmente più prossimo al luogo d'intervento, eventualmente coadiuvato dai Distaccamenti limitrofi, mentre per gli interventi di maggiore impatto sul territorio del Parco ovvero per gli interventi al di fuori del territorio del Parco tutti i Distaccamenti sono tenuti a collaborare, in ragione delle professionalità richieste e presenti.

ARTICOLO 5 SIMBOLI DEL CORPO



1. Il Corpo Volontari può dotarsi di specifici simboli distintivi, in relazione alle attività istituzionali svolte, rappresentati da:
 - a) Stemma del Corpo, da applicare su tutti gli indumenti, infrastrutture, beni, attrezzature, mezzi e carta intestata in dotazione al Corpo Volontari;
 - b) Gonfalone del Corpo, da esporre e conservare presso la Sede Operativa e da utilizzare nelle occasioni previste;
 - c) Bandiera del Corpo, da esporre e conservare presso la Sede Operativa e da utilizzare in occasioni di manifestazioni di rilevante interesse che riguardano i Volontari;
 - d) Bandiera del Servizio di Vigilanza Ecologica, da esporre e conservare presso la Sede Operativa e da utilizzare secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - e) Logo del Servizio di Antincendio Boschivo, da utilizzare su tutti gli indumenti, infrastrutture, beni, attrezzature, mezzi e carta intestata afferenti al servizio;
 - f) Logo del Servizio di Vigilanza Ecologica, da utilizzare nel rispetto delle modalità previste dalla normativa regionale;
 - g) Logo del Servizio di Protezione Civile Regionale, da utilizzare nel rispetto delle modalità previste dalla normativa regionale;
 - h) Logo del Servizio di Protezione Civile Nazionale, da utilizzare nel rispetto delle modalità previste dalla normativa nazionale.
2. I simboli distintivi del Corpo sono resi conformi ai modelli rappresentati nell'Allegato 1 al presente regolamento, a farne parte integrante e sostanziale: è vietato l'utilizzo di simboli distintivi diversi da quelli indicati nel comma precedente, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 5 del presente articolo.
3. I Gonfaloni e le Bandiere dovranno sempre essere utilizzati in modo dignitoso: in particolare le Bandiere non dovranno mai essere portate sostenute piatte od orizzontalmente, ma sempre in alto e libere di sventolare naturalmente e non dovranno mai essere usate in maniera inopportuna nonché, a titolo indicativo come seduta, drappeggio e/o involucro.
4. Presso ciascuna Sede Territoriale è conservato un Gonfalone del Corpo con iscritto il nome del Distaccamento, avente le caratteristiche dell'esemplare conservato presso la Sede Operativa, ma dimensioni ridotte.
5. Con atto a firma del Presidente dell'Ente Parco, su proposta del Responsabile del Settore Volontariato, sentito il Coordinatore del Corpo Volontari, potranno essere adottati, anche temporaneamente, ulteriori simboli distintivi, nelle more dell'adeguamento del regolamento, laddove l'adozione degli stessi rivesta carattere permanente.

ARTICOLO 6 ATTIVITÀ DEL CORPO



1. I Volontari svolgono ordinariamente le proprie attività nell'ambito territoriale dell'Ente Parco, fermo restando che, fuori dal territorio sono ammesse:

- a) le missioni per soccorso in caso di incendi boschivi, calamità naturali e/o disastri, in forza di specifica attivazione ovvero in applicazione di piani od accordi di collaborazione tra gli Enti e/o le Organizzazioni interessate;
 - b) le missioni autorizzate dall'Ente Parco o dal Settore Volontariato per fini di collegamento e/o di rappresentanza, nonché per consentire il regolare svolgimento di tutte le attività istituzionali del Corpo Volontari.
2. I Volontari, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza ovvero al di fuori dello stesso secondo le previsioni del comma precedente, esercitano, nei limiti delle proprie attribuzioni:
- a) Attività di Antincendio Boschivo, nel rispetto della disciplina nazionale, regionale e locale vigente in materia;
 - b) Attività di Vigilanza Ecologica, nel rispetto della disciplina nazionale, regionale e locale vigente in materia;
 - c) Attività di Protezione Civile, nel rispetto della disciplina nazionale, regionale e locale vigente in materia.
3. Ciascun Distaccamento, cui di regola fanno capo i Volontari residenti nelle aree circostanti, è tenuto a svolgere tutte le attività di cui al comma precedente: a tal fine è compito dei rispettivi Capi Distaccamento, con il supporto del Coordinatore del Corpo Volontari, farsi parte attiva nelle azioni informative volte alla ricerca di Volontari in grado di assicurare lo svolgimento di tutte le attività istituzionali del Corpo.
4. In ragione della tipicità del territorio dell'Ente Parco, tutti i Volontari sono tenuti a frequentare e superare il Corso base di Protezione Civile comprensivo del Corso specialistico di primo livello per operatori volontari Antincendio Boschivo, come da standard formativo regionale.
5. L'Ente Parco riconosce la formazione quale strumento di accrescimento delle capacità professionali ed operative dei Volontari: per tale ragione promuove la partecipazione dei Volontari ai corsi specialistici, gestionali ed abilitativi previsti nella matrice regionale, in ragione delle risorse a disposizione, al fine di formare i diversi ruoli del Corpo, secondo le professionalità richieste.

ARTICOLO 7

ATTIVITÀ DI ANTINCENDIO BOSCHIVO



1. Costituiscono attività di Antincendio Boschivo:
 - a) le attività di previsione, consistenti nell'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità, allo scopo di approntare i dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
 - b) le attività di prevenzione, consistenti nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti, utilizzando tutti i sistemi, i mezzi e le tecnologie di controllo e vigilanza delle aree a rischio;
 - c) le attività formative, consistenti nell'organizzazione di corsi aventi carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi e di lotta attiva ai medesimi;
 - d) le attività informative, consistenti nell'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio boschivo ed alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo;
 - e) gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, comprendenti le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento e bonifica degli incendi boschivi con mezzi da terra e con mezzi aerei.

ARTICOLO 8

ATTIVITÀ DI VIGILANZA ECOLOGICA

1. Costituiscono attività di Vigilanza Ecologica:
 - a) le attività di informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla, al fine di favorire la formazione di una coscienza civica rispettosa della natura e del territorio e di una razionale gestione delle risorse ambientali;
 - b) le attività di vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare od accertare fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale;

- c) le attività di collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati ed informazioni relative all'ambiente e per il monitoraggio ambientale nonché per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico;
- d) le attività di supporto alle operazioni che vedono impegnato il Corpo Volontari nelle attività di Antincendio Boschivo e Protezione Civile, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.

ARTICOLO 9

ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE



1. Costituiscono attività di Protezione Civile:
 - a) le attività di previsione, consistenti nell'insieme delle attività dirette all'identificazione ed allo studio degli scenari di rischio possibili, ai fini della pianificazione locale di protezione civile nonché per le attività di allertamento del Servizio nazionale;
 - b) le attività di prevenzione, consistenti nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, dirette ad evitare od a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;
 - rientrano tra le attività di prevenzione strutturale quelle concernenti:
 - la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali ed antropici;
 - l'esecuzione di interventi di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione;
 - le azioni di prevenzione per finalità di protezione civile nell'ambito delle azioni integrate previste dal Dipartimento della protezione civile e dalla Regione;
 - rientrano tra le attività di prevenzione non strutturale quelle concernenti:
 - l'allertamento del Servizio nazionale;
 - la pianificazione di protezione civile;
 - la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori;
 - l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;
 - la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile;
 - l'informazione alla popolazione su scenari di rischio e norme di comportamento;
 - la promozione ed organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative;
 - c) le attività di gestione dell'emergenza, consistenti nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ed agli animali nonché la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili ed urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione;
 - d) le attività di superamento dell'emergenza, consistenti nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio ed all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

ARTICOLO 10

INCARICO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA



1. Il Presidente del Parco conferisce l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria a coloro che hanno superato lo specifico esame previsto al termine dei corsi di formazione e che risultano in possesso del decreto di nomina a guardia particolare giurata rilasciato dal Prefetto territorialmente competente, previa istanza e verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nel rispetto delle procedure di cui alla normativa vigente.
2. Il decreto di incarico del Presidente del Parco individua l'ambito territoriale di competenza, che di regola coincide con l'intero territorio del Parco, nonché le norme oggetto del potere di accertamento, che possono riguardare anche i Piani Territoriali di Coordinamento ed i Regolamenti del Parco.
3. Le Guardie Ecologiche Volontarie svolgono funzioni di polizia amministrativa, esercitando i relativi atti di accertamento: durante il servizio comandato sono pubblici ufficiali ed in quanto tali stendono verbali che

fanno fede fino a querela di falso, possono chiedere le generalità dei trasgressori e degli obbligati in solido e, laddove previsto dalla normativa, possono procedere a sequestro cautelare.

4. Le Guardie Ecologiche Volontarie che hanno acquisito la specifica nomina nella materia ittica e venatoria svolgono altresì funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente alle attività che fanno espresso riferimento alla medesima materia, nel caso in cui la normativa statale attribuisce loro tali funzioni.

5. Il Responsabile del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica di cui all'articolo 21, comma 3, lettera g) del presente regolamento ha facoltà di avvalersi di Guardie Ecologiche Volontarie per la diffusione di buone prassi da applicarsi nell'espletamento del servizio: tale individuazione non comporta l'istituzione di nuovi organi del Corpo Volontari, diversi da quelli tassativamente previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2, del presente regolamento.

TITOLO II VOLONTARI DEL CORPO



ARTICOLO 11 PRINCIPI GENERALI



1. Il Corpo Volontari è parte del sistema del volontariato ed i Volontari prestano la loro opera nell'ambito delle attività di antincendio boschivo, vigilanza ecologica e protezione civile, come indicate negli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento, sulla base di specifiche attivazioni delle Autorità competenti ovvero di specifiche disposizioni impartite dagli organi dell'Ente Parco preposti al Settore Volontariato e/o dal Coordinatore del Corpo o suoi delegati, individuati in prima istanza nei Capi Distaccamento o loro sostituti.

2. Durante la fase di gestione dell'emergenza, il Corpo Volontari opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalla normativa vigente.

3. Di tutte le attività svolte dal Corpo Volontari dovrà essere redatta apposita relazione a cura del personale intervenuto, da conservare agli atti del Settore Volontariato per tutte le attività di rendicontazione ed a futura memoria dell'operativa del Corpo medesimo.

4. L'attività di Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e la qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con il Corpo Volontari.

5. Il Corpo Volontari è apolitico ed apartitico: conseguentemente i Volontari, nel momento in cui prestano la loro attività sono tenuti ad astenersi dall'assumere atteggiamenti pro o contro qualsiasi parte politica, dal fare politica nonché dall'utilizzare l'immagine del Volontario per finalità politiche od elettorali.

ARTICOLO 12 AMMISSIONE AL CORPO



1. L'Ente Parco incentiva l'adesione al Corpo Volontari nelle forme ritenute più opportune quali la pubblicazione di appositi bandi di adesione, la promozione di incontri specifici o di campagne di sensibilizzazione e l'organizzazione di punti di informazione ed adesione anche per via telematica.

2. L'ammissione al Corpo Volontari è subordinata al possesso, al momento di presentazione della domanda di adesione, dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) essere cittadino italiano o straniero, legalmente residente in Italia;
- b) avere età compresa tra i diciotto ed i settantacinque anni, salvo quanto previsto ai commi successivi;
- c) godere dei diritti civili e politici;
- d) avere buona condotta morale e civile;
- e) non avere riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone e/o contro il patrimonio;
- f) non avere subito condanne e non avere procedimenti penali in corso (limitatamente alle G.E.V.);
- g) non essere sottoposto a misure di sicurezza e/o a misure di prevenzione;
- h) non avere ricevuto provvedimenti di destituzione da pubblici impieghi;
- i) non essere stato espulso da Forze Armate e da Corpi militarmente organizzati;
- j) non essere stato espulso da altre Organizzazioni, Associazioni e/o Gruppi di volontariato;
- k) essere di madrelingua italiana ovvero avere buona conoscenza della lingua italiana;
- l) frequentare con profitto i corsi di formazioni finalizzati all'acquisizione dell'operatività nel Corpo;
- m) risultare idonei alla visita medica prevista dalla normativa vigente.

3. La sopravvenuta perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi di cui al comma precedente è causa di espulsione dal Corpo Volontari, disposta con provvedimento inappellabile del Responsabile del Settore Volontariato: non costituisce causa di espulsione la temporanea inidoneità fisica all'attività di Volontario.
4. I minorenni di età superiore ai sedici anni possono presentare domanda di ammissione al Corso base di Protezione Civile comprensivo del Corso specialistico di primo livello per operatori volontari Antincendio Boschivo e soltanto dopo aver frequentato e superato tale corso potranno partecipare alle attività logistiche presso il proprio Distaccamento, attenendosi scrupolosamente alle norme che disciplinano il servizio nonché al presente regolamento, e potranno:
 - a) partecipare a manifestazioni ed eventi in rappresentanza dell'Ente Parco;
 - b) effettuare assistenza al Volontario Effettivo impegnato nello svolgimento delle proprie mansioni;
 - c) prendere parte alle attività che non prevedono rischi e/o utilizzo di materiali e mezzi specialistici;acquisendo la qualifica di Volontario Effettivo al compimento del diciottesimo anno di età.
5. Al compimento del settantaseiesimo anno di età, il Volontario appartenente al Corpo assume la qualifica di Volontario Onorario: di tale attribuzione viene fatta specifica segnalazione in occasione delle celebrazioni annuali del Corpo, come previste dall'articolo 20, comma 4, del presente regolamento: la qualifica di Volontario Onorario non preclude la possibilità di ricoprire posizioni organizzative all'interno del Corpo.
6. Il compimento del settantaseiesimo anno di età durante il periodo di appartenenza al Corpo non determina la perdita della qualifica di Volontario, sempre che permanga l'idoneità fisica, fatta salva la facoltà, in capo al Coordinatore del Corpo, di concerto con il Capo Distaccamento, di destinare questi Volontari alle attività non operative ad alto rischio.

ARTICOLO 13 DOVERI DEI VOLONTARI



1. L'appartenenza al Corpo Volontari richiede ai singoli Volontari la condivisione di norme di Gruppo e l'osservanza di specifici doveri individuali, nonché l'accettazione ed il rispetto delle norme del presente regolamento.
2. Costituiscono norme di Gruppo:
 - a) la maturazione di un elevato sentimento di responsabilità e di umana solidarietà nonché di spirito di corpo;
 - b) la fattiva dimostrazione di operare, durante ogni missione, come membro del Corpo Volontari nella sua unicità e non come facente parte di un singolo Distaccamento;
 - c) un profondo rispetto verso le persone, senza distinzioni di sesso, razza, religione e ideologia politica, nonché verso le istituzioni;
 - d) la propensione a fornire una ragionevole disponibilità del proprio tempo libero da dedicare alle attività del Corpo;
 - e) la propensione a lavorare in squadra in funzione del conseguimento di obiettivi comuni unita alla capacità di rinunciare a qualsivoglia forma di protagonismo individuale;
 - f) la capacità di riservare un adeguato equilibrio sia durante le operazioni ordinarie che nel corso degli interventi di emergenza;
 - g) la capacità di instaurare, con i propri comportamenti individuali e di Corpo, un rapporto di fiducia con i cittadini e le istituzioni;
 - h) la capacità di relazionarsi con gli appartenenti al Corpo, rispettando la dignità ed il ruolo di ciascuno e mantenendo uno spirito positivo e proattivo nei confronti dei singoli problemi.
3. Costituiscono doveri individuali:
 - a) operare con prudenza, diligenza e perizia nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, applicata alla protezione civile;
 - b) partecipare con impegno e motivazione alle attività del Corpo, garantendo l'impegno minimo di un turno di reperibilità al mese, almeno 110 ore all'anno e la presenza ad almeno il 75% delle iniziative;
 - c) osservare puntualmente le disposizioni del presente regolamento e le direttive emanate dagli organi competenti;
 - d) tradurre fedelmente le disposizioni ed indicazioni impartite dal Responsabile del Settore Volontariato, dal Coordinatore del Corpo, dai Capi Area, dai Capi Distaccamento e/o dai Capi Squadra;
 - e) rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati dedicandosi alle attività richieste, quali manutenzione di mezzi ed attrezzature, turni di controllo del centralino radio e pulizia periodica della sede;

- f) partecipare alle attività di formazione, addestramento ed aggiornamento promosse dall'Ente Parco, dal Settore Volontariato o dal Coordinamento del Corpo Volontari;
 - g) prestare la propria opera in favore del Corpo con carattere di priorità rispetto a prestazioni volontarie richieste da altre organizzazioni delle quali il Volontario faccia parte;
 - h) indossare l'uniforme di dotazione con decoro e dignità, avendo cura di mantenerla in buono stato di conservazione e di evitarne modificazioni alla foggia;
 - i) corredare l'uniforme dei soli simboli distintivi di dotazione evitando l'apposizione di simboli distintivi che non siano comprovati da documentazione approvata dal Coordinamento del Corpo;
 - j) mantenere nei confronti dei cittadini un comportamento educato e professionale, orientato alla piena collaborazione ed alla massima disponibilità;
 - k) saper resistere alle provocazioni e conservare sempre la calma e l'urbanità di tratto durante lo svolgimento delle attività istituzionali;
 - l) mantenere nei confronti degli appartenenti al Corpo un comportamento rispettoso della gerarchia ed ispirato alla leale collaborazione, rimandando ogni considerazione alla fase di debriefing;
 - m) non interferire nell'attività di altri organi e/o istituzioni durante lo svolgimento delle attività istituzionali del Corpo;
 - n) intervenire in caso di necessità previa segnalazione dell'Ente Parco, del Settore Volontariato e/o del Capo Distaccamento o suo delegato;
 - o) evitare di presentarsi autonomamente sul luogo delle operazioni e/o degli interventi senza che la presenza sia stata richiesta dagli organi competenti;
 - p) fare un uso corretto dei veicoli, degli equipaggiamenti e/o delle attrezzature di dotazione ed evitare di utilizzare i medesimi per fini esclusivamente personali;
 - q) condurre con perizia i veicoli ed i natanti, facendo sempre uso dei dispositivi di ritenuta ed utilizzando congiuntamente i dispositivi di allarme acustico e luminoso solo in caso di emergenza;
 - r) astenersi tassativamente dall'utilizzo della paletta segnaletica in uso esclusivo agli organi di Polizia Stradale;
 - s) tenere un costante collegamento radio durante le attività operative, comunicando l'inizio ed il termine del servizio ed utilizzando la radio secondo le procedure, con linguaggio tecnico e comprensibile;
 - t) compilare regolarmente e correttamente tutta la modulistica cartacea e/o informatica in uso al Corpo Volontari, consegnandola ai destinatari nelle forme e nei termini previsti;
 - u) adempiere ai propri doveri con puntualità e sollecitudine, osservando le norme in materia di privacy, rispettando scrupolosamente il segreto d'ufficio ed astenendosi dal rilasciare notizie ai media;
 - v) non partecipare in uniforme a manifestazioni, esercitazioni, convegni e/o iniziative senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione degli organi competenti;
 - w) astenersi rigorosamente da qualsiasi attività e/o propaganda a carattere politico, religioso, ideologico e commerciale durante l'attività istituzionale;
 - x) non esporre all'interno della Sede Operativa o delle Sedi Territoriali materiale di propaganda politica, ideologica e commerciale e/o materiale tale da offendere la moralità individuale;
 - y) evitare qualsiasi discriminazione sessuale all'interno del Corpo ed ogni forma di turbamento nei confronti dei Volontari anche a mezzo di espressioni volgari od allusive alla sfera sessuale;
 - z) non assumere, nei rapporti con i terzi, impegni in nome e per conto dell'Ente Parco e/o effettuare ordinativi di qualsivoglia genere di materiali.
4. Per le Guardie Ecologiche Volontarie, l'impegno da garantire è quantificato dalla normativa regionale di riferimento: tale impegno si intende comprensivo delle attività di Antincendio Boschivo e Protezione Civile.

ARTICOLO 14 DIRITTI DEI VOLONTARI



1. Ciascun Volontario ha diritto di:
 - a) partecipare alle attività del Corpo nelle forme e secondo le modalità previste dal presente regolamento nonché a candidarsi per ricoprire una delle cariche in seno al Corpo medesimo;
 - b) conoscere l'entità delle risorse economiche stanziata e ricevere informazioni in ordine al relativo impegno per il tramite del Coordinatore del Corpo e/o del Capo Distaccamento;
 - c) rifiutarsi dall'eseguire operazioni rischiose per la propria incolumità fisica e/o da quella di altri Volontari presenti sullo scenario, prescindendo dalla relazione gerarchica con questi;

- d) rifiutarsi dal partecipare ad attività di interesse collettivo che esulano dalle attività istituzionali del Corpo ovvero dal disposto normativo;
 - e) recedere dal Gruppo presentando comunicazione scritta al Capo Distaccamento, anche senza fornire giustificazione, restituendo contestualmente l'uniforme e le altre dotazioni ricevute;
 - f) chiedere il trasferimento ad altro Distaccamento, esclusivamente per motivi oggettivi, presentando richiesta al Responsabile del Settore Volontariato, che deciderà sentito il Coordinamento del Corpo.
2. L'Ente Parco garantisce assistenza legale a tutti i componenti del Corpo Volontari, ivi compresi i Volontari Aspiranti ed i Volontari Onorari, per gli atti compiuti durante lo svolgimento delle proprie attività e contestualmente provvede ad assicurare tutti i Volontari contro gli infortuni che possono causare la morte o l'invalidità permanente o temporanea, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali in materia.
3. Per quanto attiene alle Guardie Ecologiche Volontarie è inoltre operativa la copertura assicurativa appositamente stipulata da Regione Lombardia: analogamente si intendono applicate ai Volontari tutte le eventuali coperture assicurative che verranno stipulate da Regione Lombardia per specifici rischi.
4. Ai Volontari impiegati in attività di soccorso ed assistenza, qualora disposto dalle Autorità competenti, vengono garantiti i benefici di legge di cui agli articoli 39 e 40 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il Codice della Protezione Civile e consistenti:
- a) nel mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
 - b) nel mantenimento del trattamento economico previdenziale da parte del datore di lavoro;
 - c) nella copertura assicurativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - d) nel rimborso delle spese sostenute, previa autorizzazione e sulla base di titolo giustificativo.

ARTICOLO 15 FORMAZIONE DEI VOLONTARI



1. I Volontari Aspiranti sono tenuti a frequentare le attività di formazione di base promosse ed organizzate dagli enti istituzionali preposti: soltanto al termine di tale periodo formativo potranno assumere la qualità di Volontario effettivo ed essere impiegati operativamente nelle attività del Corpo.
2. Il Corpo Volontari, previa approvazione del Responsabile del Settore Volontariato, potrà organizzare in autonomia momenti formativi ovvero esercitazioni tecniche e pratiche, atte a mantenere e migliorare la preparazione individuale e di gruppo: analogamente, potrà partecipare ad eventi analoghi promossi da altre Organizzazioni di Volontariato.
3. La partecipazione ai momenti formativi e/o addestrativi di cui al punto precedente, organizzati dai Capi Area e/o dai Capi Distaccamento, qualora avallata dal Responsabile del Settore Volontariato, costituisce attività formativa obbligatoria, cui i Volontari sono tenuti a partecipare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lettera b).

ARTICOLO 16 DOTAZIONE DEI VOLONTARI



1. Ai Volontari Effettivi deve essere rilasciato apposito tesserino di riconoscimento, completo di fotografia in formato tessera, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Corpo Volontari e l'eventuale specializzazione: tale tesserino, reso conforme al modello rappresentato nell'Allegato 2 al presente regolamento, dovrà essere restituito all'atto della cessazione dalla qualifica di Volontario.
2. A tutti i Volontari Effettivi verrà fornita l'uniforme prevista dalla normativa regionale nonché i dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alla normativa nazionale e regionale vigente, adeguati alle attività da svolgere: ciascun Volontario è responsabile del materiale ricevuto in dotazione, che dovrà constare da apposito verbale, ed è tenuto a mantenerlo efficiente ed in ordine, segnalando tempestivamente rotture e/o malfunzionamenti ed eventualmente chiedere il suo reintegro o la sua sostituzione.
3. Ai Volontari Aspiranti ed Onorari potranno essere forniti capi di abbigliamento e dispositivi di protezione individuale in relazione alle disponibilità di spesa e tenuto conto delle possibilità di impiego operativo.

ARTICOLO 17 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



1. Costituiscono violazioni disciplinari l'inosservanza delle norme di Gruppo e dei doveri individuali dei Volontari nonché delle norme del presente regolamento.
2. Le violazioni disciplinari sono punite con le seguenti sanzioni:
 - a) **RICHIAMO VERBALE**: sanzione comminata dal Responsabile del Settore Volontariato su proposta della Commissione Disciplinare, al Volontario che ha violato una norma di Gruppo, un dovere individuale od una norma del presente regolamento: tale sanzione non è preceduta da alcuna contestazione d'addebito ma deve essere trascritta in apposito registro ai fini della verifica di eventuali reiterazioni;
 - b) **RICHIAMO SCRITTO**: sanzione comminata dal Responsabile del Settore Volontariato su proposta della Commissione Disciplinare, al Volontario che, già sanzionato con richiamo verbale, ha nuovamente violato una norma di Gruppo, un dovere individuale od una norma del presente regolamento, anche diversa dalla precedente, nell'arco di un biennio dal richiamo verbale;
 - c) **SOSPENSIONE TEMPORANEA DA TRE A DODICI MESI**: sanzione comminata dal Responsabile del Settore Volontariato su proposta della Commissione Disciplinare, al Volontario che, già sanzionato con richiamo scritto, ha di nuovo violato una norma di Gruppo, un dovere individuale od una norma del presente regolamento, anche diversa dalla precedente, nell'arco di un biennio dal richiamo scritto;
 - d) **ESPULSIONE DAL CORPO**: sanzione comminata dal Responsabile del Settore Volontariato su proposta della Commissione Disciplinare, al Volontario che abbia posto in essere:
 - persistenti condotte contrastanti con le norme di Gruppo, i doveri individuali o le norme del presente regolamento quantunque già precedentemente destinatario della sanzione della sospensione temporanea;
 - condotte costituenti reato non colposo, per le quali sia incorso in sentenze di condanna passate in giudicato: il patteggiamento è equiparato a sentenza di condanna ai fini dell'applicazione della presente sanzione;
 - comportamenti costituenti indice di grave senso di irresponsabilità od inidoneità, durante il servizio o nel corso di attività di addestramento od esercitazione, tali da aver messo in pericolo l'incolumità dei cittadini e/o degli altri Volontari;
 - comportamenti idonei a pregiudicare in modo grave l'immagine del Corpo, ivi compreso l'impiego e l'uso di equipaggiamenti e/o di attrezzature di dotazione individuali o del Corpo per fini personali al di fuori del servizio;
 - protratta ed ingiustificata inattività nonostante gli inviti formulati dal Coordinatore del Corpo e/o dal Capo Distaccamento ovvero danneggiamento con dolo di equipaggiamenti e/o attrezzature di dotazione individuale o del Corpo.
3. La ratio che soggiace ai provvedimenti disciplinari di cui al comma precedente non è quella di punire i Volontari che sono incorsi in violazioni, bensì di renderli più responsabili e partecipi alla vita del Corpo nonché tutelare e salvaguardare gli altri Volontari e l'Ente Parco, fatti salvi gli aspetti di ordine civile e penale.

ARTICOLO 18 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE



1. Fuori della fattispecie riconducibile alla sanzione del rimprovero verbale, l'applicazione delle altre sanzioni disciplinari deve essere preceduta da un atto scritto di contestazione di addebito recante la sintetica motivazione dei fatti addebitati e l'invito all'interessato a far pervenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione eventuali deduzioni a propria discolpa: l'atto di contestazione dovrà essere inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita all'indirizzo di residenza (o domicilio) dichiarato al momento dell'ammissione al Corpo ovvero ad altro indirizzo successivamente comunicato dal Volontario.
2. Ove l'interessato abbia fornito deduzioni e/o elementi a propria discolpa, l'organo competente per la proposta di applicazione della sanzione disciplinare è tenuto a valutarne l'eventuale fondatezza ed a provvedere all'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta, il quale può farsi assistere da persona di propria fiducia a condizione che questa non ricopra alcuna carica elettiva all'interno del Corpo Volontari e non rivesta la qualità di rappresentante o dipendente dell'Ente Parco: l'audizione dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta ed entro tale termine dovrà essere formulata la proposta di applicazione della sanzione disciplinare.
3. Il procedimento disciplinare si conclude entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della proposta di applicazione della sanzione disciplinare con l'emanazione, da parte del Responsabile del Settore Vo-

lontariato, di un atto motivato di applicazione della sanzione disciplinare ovvero di archiviazione del procedimento: il termine per la conclusione del procedimento può essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni ove sussistano esigenze particolari da motivarsi espressamente da parte dell'organo competente ad applicare la sanzione disciplinare.

4. La Commissione Disciplinare è composta dal Coordinatore del Corpo, dai Capi Area e dal Capo Distaccamento cui appartiene il Volontario destinatario della contestazione di addebito: essa si riunisce, di regola, presso la Sede Operativa del Corpo e le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da personale dipendente dell'Ente Parco, diverso dal Responsabile del Settore Volontariato, che non può partecipare alle riunioni della Commissione Disciplinare in quanto organo preposto all'emanazione del provvedimento finale.

5. Nei riguardi dei provvedimenti disciplinari comminati ai membri del Corpo Volontari sono esperibili i seguenti ricorsi:

- a) contro la sanzione del richiamo scritto è ammesso ricorso, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento, al Responsabile del Settore Volontariato;
- b) contro la sanzione della sospensione temporanea è ammesso ricorso, entro il termine di cui al punto precedente, al Presidente del Parco;
- c) contro la sanzione dell'espulsione dal Corpo Volontari sono esperibili gli ordinari rimedi di tutela giudiziaria.

6. Il Volontario sottoposto a procedimento penale per reati non colposi è temporaneamente sospeso dalla sua qualifica, in via cautelare, fino alla definizione di detto procedimento: la sospensione cautelare è disposta dal Responsabile del Settore Volontariato.

7. Per le Guardie Ecologiche Volontarie trova applicazione la normativa regionale di settore.

ARTICOLO 19 CESSAZIONE DAL CORPO



1. La cessazione dall'appartenenza al Corpo Volontari avviene per:

- a) recesso volontario da parte dell'interessato, da comunicare in forma idonea al Capo Distaccamento;
- b) sopravvenuta inidoneità fisica e/o psichica, supportata da idonea documentazione;
- c) sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi richiesti ai fini dell'ammissione al Corpo;
- d) espulsione a seguito di violazioni disciplinari ex articolo 17, comma 2, del presente regolamento.

2. Il Volontario può chiedere di essere sospeso dalla partecipazione alle attività del Corpo per un periodo non superiore a sei mesi, con possibilità di proroga, motivandone la richiesta: il Capo Distaccamento cui appartiene il Volontario, valutata l'istanza, ne comunica l'esito al Responsabile del Settore Volontariato ai fini dell'adozione del provvedimento.

3. All'atto della cessazione dall'appartenenza al Corpo, il Volontario è tenuto a restituire quanto ricevuto in dotazione, nel termine massimo di dieci giorni dalla data di cessazione: la mancata restituzione comporta la refusione in favore dell'Ente Parco delle spese sostenute.

4. Nel caso di sospensione temporanea dalle attività del Corpo di una Guardia Ecologica Volontaria, il Capo Distaccamento cui appartiene il Volontario deve trasmettere immediatamente la comunicazione al Responsabile del Settore Volontariato, onde consentire l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. Nel caso di cessazione dal Corpo di una Guardia Ecologica Volontaria, il Capo Distaccamento cui appartiene il Volontario deve trasmettere immediatamente al Responsabile del Settore Volontariato l'istanza ricevuta, onde consentire la tempestiva comunicazione al Prefetto territorialmente competente, per i provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 20 RICONOSCIMENTI E CELEBRAZIONI



1. Il Responsabile del Settore Volontariato, di concerto con il Coordinatore del Corpo, segnala agli organi competenti i Volontari che si sono distinti per avere dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali, con risultati rilevanti per il servizio: la segnalazione può essere individuale o collettiva.

2. I Volontari che si siano distinti per atti eccezionali di merito, abnegazione e coraggio ovvero per attività svolte con dedizione ed impegno particolare, possono essere premiati avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, con:

- a) menzione speciale del Coordinamento del Corpo, di propria iniziativa ovvero previa segnalazione di un organo del Corpo, di cui all'articolo 21, commi 1, 2 e 3;
 - b) elogio scritto del Responsabile del Settore Volontariato, conferito come riconoscimento di un'attività svolta con particolare dedizione ed impegno ovvero di una operazione compiuta in maniera brillante;
 - c) encomio semplice del Presidente del Parco, conferito come riconoscimento di applicazione ed impegno professionale oltre l'espletamento dei compiti istituzionali, in relazione ai risultati conseguiti;
 - d) encomio solenne del Consiglio di Gestione, conferito come riconoscimento delle spiccate qualità professionali e della non comune determinazione operativa dimostrate, in relazione al ruolo ricoperto;
 - e) proposta di ricompensa al valore civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno per attività di particolare coraggio e sprezzo del pericolo, deliberata dalla Comunità del Parco.
3. La menzione speciale di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo consente al Volontario, nel caso in cui venga concessa al termine di uno specifico incarico svolto all'interno del Corpo, di fregiarsi sul casco di bande con i colori dell'incarico superiore precedentemente svolto.
4. Le segnalazioni effettuate ed i riconoscimenti conferiti vengono citati in occasione della cerimonia connessa alle celebrazioni di San Pio da Pietrelcina, patrono delle Organizzazioni di volontariato che operano nell'ambito della Protezione Civile in Italia, che si svolgerà nella data prevista dal calendario (23 settembre) ovvero in altra data determinata per esigenze di servizio o per concomitanza con altre celebrazioni.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL CORPO



ARTICOLO 21 ORGANI DEL CORPO



1. Sono organi del Corpo Volontari:
 - a) il Coordinatore del Corpo;
 - b) il Vice Coordinatore del Corpo;
 - c) il Capo Area;
 - d) il Capo Distaccamento;
 - e) il Vice Capo Distaccamento;
 - f) il Capo Squadra;
 - g) il Volontario Effettivo;
 - h) il Volontario Onorario;
 - i) il Volontario Aspirante.
2. Limitatamente alle attività di Antincendio Boschivo, sono organi del Corpo Volontari:
 - a) il Direttore delle Operazioni di Spegnimento;
 - b) il Capo Squadra Certificato;
 - c) il Volontario Certificato.
3. Per conto dell'Ente Parco, sono organi del Corpo Volontari:
 - a) Il Responsabile dell'Unità Operativa;
 - b) il Responsabile del Settore;
 - c) il Responsabile dell'Antincendio Boschivo;
 - d) il Referente Operativo dell'Antincendio Boschivo;
 - e) il Sostituto Referente Operativo dell'Antincendio Boschivo;
 - f) il Direttore delle Operazioni di Spegnimento;
 - g) il Responsabile del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica.
4. Sono organi collegiali del Corpo Volontari:
 - a) il Coordinamento del Corpo, costituito dal Coordinatore del Corpo, dai Capi Area e dai Capi Distaccamento (o dai loro Vice Capo Distaccamento delegati);
 - b) la Commissione Disciplinare, costituita dal Coordinatore del Corpo, dai Capi Area nonché dal Capo Distaccamento interessato.
5. Ciascun Volontario, di regola, può ricoprire una o più posizioni organizzative, purché in grado di esercitarle con profitto ed in funzione delle esigenze del Corpo Volontari nella sua unicità nonché del proprio Distaccamento, fermo restando che sono incompatibili, se non ad interim per il tempo strettamente necessario all'individuazione della nuova figura, le seguenti posizioni:

- a) Coordinatore del Corpo con qualsiasi altra posizione organizzativa;
 - b) Capo Distaccamento con la posizione di Vice Capo Distaccamento e/o di Capo Squadra.
6. I dipendenti a qualsiasi titolo dell'Ente Parco, ancorché Volontari, non possono ricoprire alcuna posizione organizzativa all'interno del Corpo Volontari ed esercitano unicamente le funzioni previste dalla normativa vigente in materia, ivi comprese le funzioni specificatamente previste dal presente regolamento: a tal riguardo, partecipano alle sedute degli organi collegiali di cui al comma 4 del presente articolo in qualità di auditori, in quanto interessati da eventuali provvedimenti da adottare.
 7. Analogamente, non possono ricoprire alcuna posizione organizzativa all'interno del Corpo Volontari, superiore al ruolo di Capo Squadra, i Volontari Effettivi ed Onorari che ricoprono cariche politiche o che svolgono il proprio lavoro alle dipendenze di Enti Locali afferenti all'Ente Parco.
 8. L'organigramma del Corpo Volontari è rappresentato dalla figura indicata nell'Allegato 3 al presente regolamento, a farne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 22 COORDINATORE DEL CORPO



1. Il Coordinatore del Corpo è eletto a suffragio universale e diretto da tutti i Volontari Effettivi ed Onorari, regolarmente iscritti almeno trenta giorni prima del giorno fissato per le elezioni, nel rispetto dei principi di democraticità: sono esclusi dall'elettorato attivo i Volontari Aspiranti nonché i Volontari Effettivi dipendenti a qualsiasi titolo dell'Ente Parco.
2. Possono candidarsi alla carica di Coordinatore del Corpo tutti i Volontari Effettivi ed Onorari, di età non inferiore ad anni cinquanta alla data di chiusura del termine per la presentazione delle candidature ed iscritti da almeno venticinque anni al Corpo Volontari.
3. Le candidature alla carica del Coordinatore del Corpo devono pervenire al Responsabile del Settore Volontariato almeno sessanta giorni prima della data fissata dallo stesso per le elezioni: sono esclusi dall'elettorato passivo i Volontari Effettivi dipendenti a qualsiasi titolo dell'Ente Parco nonché i Volontari Effettivi ed Onorari che ricoprono cariche politiche ovvero svolgono il proprio lavoro alle dipendenze di Enti Locali afferenti all'Ente Parco.
4. Le elezioni si svolgeranno secondo le modalità indicate in apposito atto del Responsabile del Settore Volontariato: ciascun elettore potrà esprimere un unico voto, tracciando sulla scheda elettorale un segno sul rettangolo contenente il nome ed il cognome del candidato prescelto.
5. È proclamato eletto Coordinatore del Corpo il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi: qualora nessun candidato ottenga tale risultato, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo a distanza di quattordici giorni dal primo.
6. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Coordinatore del Corpo che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti: in caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato più anziano d'età.
7. La scheda per il ballottaggio e le modalità di voto sono le medesime in uso per il primo turno: dopo il secondo turno è proclamato eletto Coordinatore del Corpo il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi ed in caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
8. Affinché le elezioni siano dichiarate valide devono partecipare al voto la maggioranza degli aventi diritto: nel rispetto di quanto sopra, le elezioni si svolgono anche in presenza di un solo candidato alla carica.
9. Il Coordinatore del Corpo dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto per più mandati consecutivi: in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione viene temporaneamente sostituito dal Vice Coordinatore del Corpo senza procedere all'indizione di nuove elezioni, che saranno previste in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni volontarie o decesso.
10. Il Coordinatore del Corpo, entro trenta giorni dall'insediamento provvede alla nomina dei Capi Area e, sentiti i Volontari di ogni singolo Distaccamento, dei Capi Distaccamento, scegliendoli tra i Volontari Effettivi ed Onorari in possesso di comprovata esperienza in materia di Antincendio Boschivo, Vigilanza Ecologica e Protezione Civile nonché in attività di coordinamento: in mancanza, il Responsabile del Settore Volontariato adotta i provvedimenti sostitutivi con validità temporanea sino all'avvenuta nomina da parte del Coordinatore del Corpo.
11. Con le medesime modalità di cui al comma precedente, il Coordinatore del Corpo nomina il Vice Coordinatore scegliendolo tra i Capi Area.
12. Il Coordinatore del Corpo, che svolge la propria funzione incardinato in uno dei Distaccamenti, partecipando alle attività del medesimo senza interferire nella gestione ordinaria dello stesso:

- a) coordina l'operatività del Corpo sulla base delle direttive impartite dal Presidente del Parco o dal Consigliere da lui delegato, per il tramite del Responsabile del Settore Volontariato;
- b) assicura la partecipazione del Corpo alle attività istituzionali di antincendio boschivo, vigilanza ecologica e protezione civile, vigilando sull'andamento generale delle attività;
- c) partecipa alle riunioni del Coordinamento del Corpo e della Commissione Disciplinare assumendone la presidenza;
- d) rappresenta il Corpo nelle relazioni con altri Enti e si relaziona con il Responsabile del Settore Volontariato, riferendo in ordine alle attività svolte dal Corpo;
- e) garantisce lo svolgimento di tutti gli altri adempimenti eventualmente previsti a suo carico dal presente regolamento.

13. Il Coordinatore del Corpo può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente del Parco, previa deliberazione del Consiglio di Gestione, per gravi violazioni delle norme del presente regolamento.

14. Alla scadenza del mandato del Coordinatore del Corpo decadono automaticamente tutti gli organi dallo stesso nominati, fermo restando che gli stessi restano in carica, per gli atti di gestione ordinaria, sino alla proclamazione del nuovo Coordinatore del Corpo, che provvederà alle nomine nel rispetto di quanto previsto al comma 10 del presente articolo.

ARTICOLO 23 VICE COORDINATORE DEL CORPO



1. Il Vice Coordinatore del Corpo è nominato dal Coordinatore del Corpo, secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 10 e 11, del presente regolamento: la nomina, che ha carattere temporaneo, è resa nota al Responsabile del Settore Volontariato con semplice comunicazione verbale ogniqualvolta ne ricorra l'esigenza.

2. Il Vice Coordinatore del Corpo, che svolge la propria funzione incardinato in uno dei Distaccamenti, partecipando alle attività del medesimo senza interferire nella gestione ordinaria affidata al Capo Distaccamento sostituisce il Coordinatore del Corpo in tutti i casi di assenza, impedimento temporaneo o permanente, sospensione, rimozione, decadenza, revoca, dimissioni volontarie o decesso.

3. In assenza della nomina di cui al primo comma, al ricorrere di una delle circostanze previste dal secondo comma, la carica di Vice Coordinatore del Corpo viene ricoperta dal Capo Area con maggiore anzianità di servizio.

ARTICOLO 24 CAPO AREA



1. Il Capo Area è nominato direttamente dal Coordinatore del Corpo, secondo le modalità previste dall'articolo 22, comma 10, del presente regolamento: la nomina è formalizzata con atto trasmesso al Responsabile del Settore Volontariato, che dovrà conservarlo agli atti.

2. Il Capo Area, che svolge la propria funzione incardinato in uno dei Distaccamenti, partecipando alle attività del medesimo senza interferire nella gestione ordinaria dello stesso, salvo non ricopra anche il ruolo di Capo Distaccamento:

- a) coordina tutto il personale del Corpo Volontari, con la sola eccezione degli interventi di Antincendio Boschivo in capo al Direttore Operazioni Spegnimento, mettendosi a disposizione dei singoli Distaccamenti, al fine di migliorarne l'operatività ed uniformarne le procedure, in linea con le direttive impartite;
- b) si relaziona con gli altri componenti del Coordinamento del Corpo Volontari e con il Settore Volontariato, allo scopo di assicurare la migliore amministrazione e gestione della struttura organizzativa nel suo insieme, facendosi garante del rispetto della normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia;
- c) partecipa, in qualità di componente, alle riunioni del Coordinamento del Corpo e della Commissione Disciplinare e, se specificatamente incaricato dal Coordinatore del Corpo, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del presente regolamento, sostituisce lo stesso in tutti i casi contemplati dalle disposizioni del presente regolamento.

3. In caso di inabilità permanente ovvero dimissioni di un Capo Area, il Coordinatore del Corpo, procede all'eventuale sostituzione, attraverso la nomina di un nuovo Capo Area secondo le modalità previste dal pri-

mo comma del presente articolo: è facoltà del Coordinatore del Corpo non procedere alla sostituzione di un Capo Area in quanto non è previsto un numero fisso di tali figure.

ARTICOLO 25 CAPO DISTACCAMENTO



- 1.** Il Capo Distaccamento è nominato direttamente dal Coordinatore del Corpo, secondo le modalità previste dall'articolo 22, comma 10, del presente regolamento: la nomina, formalizzata con atto trasmesso al Responsabile del Settore Volontariato, che dovrà conservarlo agli atti, deve contenere la denominazione del Distaccamento di competenza del nominato.
- 2.** Il Capo Distaccamento, che ha il compito prioritario di organizzare e gestire le risorse afferenti al proprio Distaccamento, provvede in particolare a:
 - a)** dare pratica attuazione alle direttive impartite dal Presidente del Parco o dal Consigliere da lui delegato, per il tramite del Responsabile del Settore Volontariato, unico interlocutore istituzionale con gli organi politici dell'Ente Parco;
 - b)** organizzare i turni ed autorizzare i servizi di tutti i Volontari del proprio Distaccamento, in modo da assicurare la continuità del servizio attraverso turni di reperibilità atti a garantire, in ogni momento, la possibilità di intervento operativo di natura emergenziale;
 - c)** predisporre tutti gli atti necessari, compresi gli ordini di servizio per le Guardie Ecologiche Volontarie, assicurando la raccolta di tutta la modulistica correttamente compilata ed il suo inoltro al Settore Volontariato, nelle forme previste dallo stesso;
 - d)** sovrintendere alla corretta tenuta dei locali e degli arredi concessi in uso al Distaccamento e verificare la manutenzione e la tenuta in efficienza del materiale e delle attrezzature assegnate, segnalando eventuali problematiche al Responsabile del Settore Volontariato;
 - e)** certificare, sotto la propria personale responsabilità, le spese sostenute ed ammesse al rimborso nonché le dotazioni strumentali danneggiate e/o perdute durante le attività istituzionali del Corpo, comprese le esercitazioni, ovvero nel corso degli interventi emergenziali;
 - f)** nominare i Vice Capo Distaccamento ed i Capi Squadra, scegliendoli tra i componenti del proprio Distaccamento con comprovata esperienza organizzativa, gestionale ed operativa, secondo le modalità indicate nel comma seguente;
 - g)** partecipare, in qualità di componente, alle riunioni del Coordinamento del Corpo nonché alle riunioni della Commissione Disciplinare, limitatamente alle circostanze in cui il procedimento disciplinare riguarda un componente del proprio Distaccamento;
 - h)** trasmettere tutte le comunicazioni provenienti dal Settore Volontariato e riguardanti l'operatività del Distaccamento a tutti i Volontari afferenti al Distaccamento stesso, nelle forme ritenute più congrue in relazione alla natura della comunicazione ed ai tempi di risposta;
 - i)** garantire lo svolgimento di tutti gli altri adempimenti eventualmente previsti a suo carico dal presente regolamento ovvero richiesti dal Responsabile del Settore Volontariato con comunicazione formale.
- 3.** Il Capo Distaccamento, entro trenta giorni dalla sua nomina da parte del Coordinatore del Corpo, provvede alle nomine del Vice Capo Distaccamento e dei Capi Squadra, secondo le modalità di seguito indicate, dando atto che, in mancanza, il Responsabile del Settore Volontariato adotta i provvedimenti con validità temporanea sino all'avvenuta nomina da parte del Capo Distaccamento:
 - a)** il Vice Capo Distaccamento è scelto tra i Volontari Effettivi ed Onorari facenti parte del Distaccamento in possesso di comprovata esperienza organizzativa e gestionale;
 - b)** i Capi Squadra sono scelti tra i Volontari Effettivi facenti parte del Distaccamento in possesso di comprovata esperienza operativa, anche certificata, laddove previsto.
- 4.** Il numero dei Capi Squadra è direttamente correlato al numero di Volontari da coordinare, in ragione di un Capo Squadra per almeno quattro/cinque Volontari.
- 5.** Tutte le nomine di cui al presente articolo devono essere assunte di concerto con il Coordinatore del Corpo in sede di Coordinamento del Corpo e devono essere formalizzate con atto trasmesso al Responsabile del Settore Volontariato, che dovrà conservarlo agli atti.
- 6.** In caso di inabilità permanente ovvero dimissioni di un Capo Distaccamento, il Coordinatore del Corpo, procede alla sua sostituzione, mediante la nomina di un nuovo Capo Distaccamento secondo le modalità previste dal primo comma del presente articolo: nelle more della sostituzione, le funzioni di Capo Distaccamento verranno assunte dal Coordinatore del Corpo.

7. Nel caso di istituzione di un nuovo Distaccamento, il Coordinatore del Corpo nomina, secondo le modalità previste dal primo comma del presente articolo, il Capo Distaccamento, individuandolo tra i Volontari appartenenti ad altro Distaccamento, in possesso dei requisiti previsti per la nomina a tale ruolo: il Capo Distaccamento nominato risulterà temporaneamente assegnato al nuovo Distaccamento, con compiti di affiancamento e formazione del nuovo personale del Distaccamento, fino alla nomina di una figura proveniente dal medesimo.

ARTICOLO 26 VICE CAPO DISTACCAMENTO



1. Il Vice Capo Distaccamento è nominato direttamente dal Capo Distaccamento, secondo le modalità previste dall'articolo 25, commi 3 e 5, del presente regolamento: la nomina, che ha carattere temporaneo, è resa nota al Responsabile del Settore Volontariato con semplice comunicazione verbale ogniqualvolta ne ricorra l'esigenza.
2. Il Vice Capo Distaccamento coadiuva il Capo Distaccamento nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, sostituendolo, all'occorrenza, nelle riunioni del Coordinamento del Corpo e della Commissione Disciplinare.

ARTICOLO 27 CAPO SQUADRA



1. Il Capo Squadra è nominato direttamente dal Capo Distaccamento, secondo le modalità previste dall'articolo 25, commi 3 e 5, del presente regolamento: la nomina è formalizzata con atto trasmesso al Responsabile del Settore Volontariato, che dovrà conservarlo agli atti.
2. Il Capo Squadra, con la sola esclusione delle attività di Antincendio Boschivo per le quali è tenuto a frequentare e superare uno specifico corso di formazione che lo certifica ed identifica come tale (Capo Squadra Certificato), è tenuto a:
 - a) frequentare con profitto lo specifico corso di formazione, laddove previsto dalla normativa regionale vigente e se non già frequentato;
 - b) informarsi sulle specifiche idoneità in possesso di tutti i componenti della propria squadra prima di raggiungere il luogo dell'evento, allo scopo di garantirne la sicurezza;
 - c) fare operare i componenti della propria squadra in condizioni di sicurezza, verificando personalmente il corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

ARTICOLO 28 VOLONTARIO EFFETTIVO



1. Il Volontario Effettivo acquisisce tale qualifica a seguito del superamento dello specifico corso di formazione previsto dalla normativa vigente, come previsto dall'articolo 6, comma 4, del presente regolamento.
2. Il Volontario Effettivo è tenuto a:
 - a) fare riferimento al proprio Capo Squadra e, in caso di assenza, all'Operatore che, per l'occasione, ne fa le veci durante l'intervento;
 - b) riferire al proprio Capo Squadra ovvero all'Operatore che lo sostituisce durante l'intervento le specifiche idoneità possedute, prima dell'inizio del servizio;
 - c) riferire subito al proprio Capo Squadra ogni disposizione ricevuta da altre figure, confrontandosi con le stesse, in caso di opinione diversa, nell'ottica della collaborazione e dell'efficacia del servizio.
3. Il Volontario Effettivo dipendente a qualsiasi titolo dell'Ente Parco svolge, al di fuori dell'orario di lavoro, la propria funzione incardinato in uno speciale Distaccamento, denominato Sede Centrale, al quale afferiscono anche il Coordinatore del Corpo ed i Capi Area, durante l'esercizio di tali funzioni, in quanto aventi natura trasversale.

ARTICOLO 29 VOLONTARIO ONORARIO



1. Il Volontario Onorario acquisisce tale qualifica al compimento del settantaseiesimo anno di età, a condizione che risulti iscritto a tale data.

2. Il Volontario Onorario può:
 - a) essere impiegato in attività non operative all'interno del Corpo Volontari, nel rispetto delle condizioni di salute ed acquisita la disponibilità;
 - b) ricoprire posizioni organizzative non operative all'interno del Corpo Volontari, acquisita la disponibilità.
3. Per le Guardie Ecologiche Onorarie restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla normativa regionale in materia.

ARTICOLO 30 VOLONTARIO ASPIRANTE

1. Il Volontario Aspirante acquisisce tale qualifica a seguito dell'iscrizione al Corpo Volontari e resta tale fino al superamento del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 4, del presente regolamento.
2. Il Volontario Aspirante è tenuto a partecipare alle attività logistiche presso il proprio Distaccamento, attenendosi scrupolosamente alle norme che disciplinano il servizio nonché al presente regolamento, e può:
 - a) partecipare a manifestazioni ed eventi in rappresentanza dell'Ente Parco;
 - b) effettuare assistenza al Volontario Effettivo impegnato nello svolgimento delle proprie mansioni;
 - c) condurre automezzi di servizio di proprietà dell'Ente Parco;
 - d) prendere parte alle attività che non prevedono rischi e/o utilizzo di materiali e mezzi specialistici.

ARTICOLO 31 DIRETTORE DELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO

1. Il Direttore delle Operazioni di Spegnimento acquisisce tale qualifica a seguito del superamento dello specifico corso di formazione previsto dalla normativa vigente in materia di antincendio boschivo.
2. Il Direttore delle Operazioni di Spegnimento interviene esclusivamente nelle attività di antincendio, secondo le modalità previste dalla normativa, provvedendo a:
 - a) informarsi sulle specifiche idoneità in possesso dei componenti di tutte le squadre giunte sul luogo dell'evento, al fine di garantirne la sicurezza;
 - b) organizzare e gestire tutte le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza delle aree interessate dall'incendio;
 - c) coordinare tutti i mezzi terrestri messi a disposizione dagli Enti e dalle Organizzazioni di Volontariato intervenuti nonché gli aeromobili antincendio messi a disposizione da Regione Lombardia;
 - d) dare indicazioni in merito all'organizzazione di eventuali presidi notturni e turnazioni di servizio per il giorno successivo;
 - e) tenersi in contatto con la Sala Operativa Regionale e con la Centrale Radio dell'Ente Parco, fornendo indicazione sullo stato dell'incendio e delle operazioni in corso;
 - f) mettersi a disposizione di altro Direttore delle Operazioni di Spegnimento nel caso in cui quest'ultimo abbia la direzione delle operazioni, cooperando nella gestione delle squadre presenti;
 - g) mettersi a disposizione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Responsabile delle Operazioni di Soccorso qualora l'incendio interessi abitazioni, manufatti, strade e popolazione.

ARTICOLO 32 CAPO SQUADRA CERTIFICATO

1. Il Capo Squadra Certificato acquisisce tale qualifica a seguito del superamento dello specifico corso di formazione previsto dalla normativa vigente in materia di antincendio boschivo, riservato a coloro che hanno superato il corso di primo livello per operatori volontari Antincendio Boschivo ed hanno acquisito almeno tre anni di operatività nell'antincendio boschivo.
2. Il Capo Squadra Certificato interviene esclusivamente nelle attività di antincendio, secondo le modalità previste dalla normativa, provvedendo a:
 - a) gestire la squadra antincendio affidata, verificando il corretto utilizzo di dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale (DPI) nonché partecipando di persona alle operazioni di spegnimento;
 - b) comprendere quando ritirarsi dal fuoco, allo scopo di non mettere a rischio l'incolumità dei componenti della squadra antincendio affidata;
 - c) mantenere i collegamenti con il proprio responsabile (di regola un Direttore delle Operazioni di Spegnimento) e, se richiesto, con le Autorità presenti.

ARTICOLO 33

VOLONTARIO CERTIFICATO



1. Il Volontario Certificato acquisisce tale qualifica a seguito del superamento dello specifico corso di primo livello per operatori volontari Antincendio Boschivo.
2. Nell'esercizio della propria attività, il Volontario Certificato deve seguire scrupolosamente le direttive impartite dal proprio Capo Squadra Certificato e/o dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento.

ARTICOLO 34

RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PARCO



1. Il Presidente del Parco e il Direttore del Parco, ciascuno per quanto di rispettiva competenza e nel rispetto della normativa vigente, con propri atti provvedono a nominare:
 - a) il Responsabile dell'Unità Operativa cui afferisce il Settore Volontariato;
 - b) il Responsabile del Settore Volontariato dell'Ente Parco;
 - c) il Responsabile dell'Antincendio Boschivo dell'Ente Parco;
 - d) il Referente Operativo dell'Antincendio Boschivo dell'Ente Parco;
 - e) il Sostituto Referente Operativo dell'Antincendio Boschivo dell'Ente Parco;
 - f) il Direttore delle Operazioni di Spegnimento per conto dell'Ente Parco;
 - g) il Responsabile del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica dell'Ente Parco.
2. Tutti i soggetti individuati nel comma precedente e nominati con specifico atto sono tenuti a svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa in materia e trovano collocazione all'interno della struttura del Corpo Volontari, nell'organigramma di cui all'articolo 21, comma 8, del presente regolamento: se dipendenti dell'Ente Parco sono, altresì, tenuti al rispetto della normativa in materia di ordinamento dei servizi e degli uffici.

ARTICOLO 35

REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI



1. Al fine di garantire la sicurezza dei Volontari, ciascun servizio deve essere effettuato con la partecipazione di un contingente minimo di due persone, incrementato in relazione all'evento da affrontare, ad eccezione dei servizi di antincendio boschivo, che devono essere effettuati secondo quanto disposto dal Piano AIB regionale e dal Piano AIB dell'Ente Parco: restano esclusi dalla disposizione di cui sopra i meri servizi di collegamento, svolti per attività non operative.
2. Durante gli interventi in presenza di più squadre, il coordinamento delle operazioni, salvo particolari accordi contingenti, compete, nell'ordine:
 - a) al Coordinatore del Corpo;
 - b) al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (limitatamente alle attività di Antincendio Boschivo);
 - c) al Capo Area (in relazione alla specificità dell'intervento);
 - d) al Capo Distaccamento (in relazione al luogo dell'intervento);
 - e) al Vice Capo Distaccamento (in relazione al luogo ed alla specificità dell'intervento);
 - f) al Capo Squadra Certificato (limitatamente alle attività di Antincendio Boschivo);
 - g) al Capo Squadra (in relazione al luogo dell'intervento);
 - h) al Volontario Effettivo con maggiore anzianità di servizio (in relazione al luogo dell'intervento).
3. L'Ente Parco promuove la collaborazione tra il Corpo di Vigilanza ed il Corpo Volontari in modo da assicurare una efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio, rivolta, in via prioritaria, alle Guardie Ecologiche Volontarie, in possesso di specifica professionalità, identificabile con la conoscenza del territorio e delle normative di riferimento, fermo restando l'inquadramento delle Guardie Ecologiche Volontarie nel Settore Volontariato.
4. Al fine di ottimizzare gli interventi sul territorio di cui al comma precedente, i rapporti tra Guardia Parco e Guardie Ecologiche Volontarie sono garantiti dal Responsabile del Settore Vigilanza di concerto con il Responsabile del Settore Volontariato ed il Responsabile del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



ARTICOLO 36

DOTAZIONI TECNICHE DI SERVIZIO



1. L'Ente Parco, nei limiti delle proprie disponibilità economiche ed attraverso l'utilizzo di contributi provenienti da altri Enti pubblici e privati, fornisce ai Volontari le uniformi, i mezzi e le dotazioni di servizio.
2. Tutte le dotazioni tecniche di cui al comma precedente sono rese conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 37

COMMISSARIAMENTO DEL CORPO



1. Il Commissariamento del Corpo Volontari è disposto dal Presidente del Parco con proprio provvedimento da adottarsi nei seguenti casi:
 - a) a seguito di mancata elezione del Coordinatore del Corpo, dovuta all'annullamento, per mancanza di quorum o per altra causa, di tre consultazioni consecutive;
 - b) per gravi ed insanabili dissidi verificatisi all'interno del Corpo Volontari, tali da paralizzare l'attività del medesimo, compromettendo irreparabilmente le convenzioni e gli accordi in essere.
2. In caso di commissariamento del Corpo Volontari, le funzioni di Commissario sono svolte dal Responsabile dell'Unità Operativa cui afferisce il Settore Volontariato o dal funzionario da questi delegato: durante la fase del commissariamento, che può durare fino a sei mesi rinnovabili per una sola volta, i poteri e le prerogative del Coordinatore del Corpo sono esercitate dal Commissario.
3. Analogamente, il Responsabile del Settore Volontariato, sentito il Coordinatore del Corpo Volontari ed i Capi Area, può disporre, con proprio atto motivato, il Commissariamento di un Distaccamento, in presenza di gravi e reiterate violazioni collettive del presente regolamento ovvero di gravi dissidi verificatisi all'interno dello stesso, tali da paralizzarne o limitarne gravemente l'attività.
4. In caso di commissariamento di un Distaccamento, le funzioni di Commissario sono svolte dal Coordinatore del Corpo Volontari o dal Capo Area da questi delegato ovvero da un Volontario del Corpo, nominato all'occorrenza Capo Area per lo svolgimento di tale ufficio: durante la fase del commissariamento, che può durare fino a sei mesi rinnovabili per una sola volta, i poteri e le prerogative del Capo Distaccamento sono esercitate dal Commissario.

ARTICOLO 38

DISPOSIZIONI TRANSITORIE



1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Responsabile del Settore Volontariato provvede alla indizione delle consultazioni per l'elezione del Coordinatore del Corpo Volontari: fino alla proclamazione del Coordinatore del Corpo restano in carica le attuali figure organizzative, con divieto in capo al Comandante del Corpo Volontari ed ai Capi Distaccamento, ciascuno per quanto di propria competenza, di procedere a nuove nomine, anche in sostituzione di posizioni rimaste vacanti per qualsiasi ragione, dando atto che, in presenza di tali circostanze, le funzioni in capo alle figure organizzative vacanti verranno assunte ad interim dal soggetto titolato alla futura nomina.
2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascun Distaccamento dovrà essere in grado di svolgere tutte le attività di cui all'articolo 6, comma 2, del presente regolamento: in caso di mancata attivazione, al Distaccamento inadempiente potranno essere ridotti gli eventuali contributi forfettari erogati, in applicazione della normativa vigente.
3. Tutti gli atti di nomina delle posizioni organizzative previste dal presente regolamento, siano essi effettuati dal Coordinatore del Corpo, dal Capo Distaccamento ovvero dal Responsabile del Settore Volontariato in caso di inadempienza da parte dell'organo titolato, devono essere motivati e trasmessi al Responsabile del Settore Volontariato per la ratifica: soltanto a seguito di tale provvedimento, avente valenza esclusivamente interna, il Volontario nominato assume la titolarità della posizione medesima.
4. Tutte le posizioni organizzative diverse dal Coordinatore del Corpo, per il quale trova applicazione quanto previsto dall'articolo 22, comma 13, del presente regolamento, possono essere revocate con provvedimento motivato del Coordinatore del Corpo (per i Capi Area ed i Capi Distaccamento) o del Capo Distaccamento (per i Vice Capi Distaccamento ed i Capi Squadra), per gravi violazioni delle norme contenute nel presente regolamento: tutti i provvedimenti di revoca devono essere trasmessi al Responsabile del Settore Volontariato per la ratifica.

5. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio, in particolare nel caso di istituzione di un nuovo Distaccamento, i Volontari afferenti al Corpo e provenienti da altra Organizzazione di Volontariato, in regola con la formazione prevista dalla matrice regionale, conservano l'anzianità maturata presso la precedente Organizzazione.
6. Il presente regolamento costituisce atto univoco di indirizzo per tutti i Volontari: ne consegue che tutti i Distaccamenti devono uniformarsi alle disposizioni contenute, astenendosi dal porre in essere comportamenti organizzativi diversi, ancorché non in contrasto, da quelli indicati nel presente regolamento.
7. Resta ammessa, all'interno di ciascun Distaccamento, la facoltà, del Capo Distaccamento, di procedere alla nomina di incaricati per lo svolgimento di particolari compiti e mansioni, senza che tale nomina comporti l'istituzione di nuovi organi del Corpo Volontari, diversi da quelli tassativamente previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2, del presente regolamento: tali incaricati, che a titolo esemplificativo e non esaustivo si possono occupare di materie quali la segreteria del Distaccamento, la manutenzione di mezzi e/o attrezzature, i servizi ambientali e via dicendo, rispondono direttamente al Capo Distaccamento che li ha nominati ovvero ad altra figura dallo stesso individuata all'interno del Distaccamento.
8. Eventuali prassi o procedure che tutti i Distaccamenti saranno tenuti ad osservare, potranno essere applicate a mezzo di specifiche circolari emanate dal Responsabile del Settore Volontariato, di concerto con il Coordinatore del Corpo Volontari: la proposta di adozione di circolari può essere fatta dal Responsabile dell'Unità Operativa, dal Responsabile del Settore Volontariato, dal Responsabile dell'Antincendio Boschivo dell'Ente Parco, dal Responsabile del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica dell'Ente Parco, dal Coordinatore del Corpo Volontari, da ciascun Capo Area e/o da ciascun Capo Distaccamento.
9. Analogamente, il Responsabile del Settore Volontariato, sentito il Coordinamento, potrà emanare apposite circolari attinenti le caratteristiche dei capi di abbigliamento e dei simboli distintivi, da utilizzarsi nello svolgimento delle attività del Corpo: tali circolari devono rispettare la normativa vigente e costituiscono disposizione di servizio.

ARTICOLO 39 DISPOSIZIONI FINALI



1. Il presente regolamento è stato redatto nel rispetto della normativa nazionale, regionale e locale vigente alla data della sua adozione: in caso di approvazione di norme che regolano in maniera differente la materia disciplinata dal presente regolamento, le parti di quest'ultimo in contrasto con la nuova normativa si intendono tacitamente abrogate e, nelle more dell'adeguamento del presente strumento, troverà applicazione automaticamente la nuova disciplina.
2. Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale, regionale e locale in materia.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano abrogati:
 - a) il Regolamento del Corpo Volontari del Parco del Ticino, approvato con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 75 del 22 giugno 2016;
 - b) ogni altro atto, provvedimento o disposizione contenuta nelle circolari, nei regolamenti e nelle deliberazioni dell'Ente Parco in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.

ARTICOLO 40 TRASMISSIONE DEL REGOLAMENTO



1. Alla data di entrata in vigore, copia del presente regolamento viene trasmessa al Comandante del Corpo, ai Capi Area ed ai Capi Distaccamento, per opportuna conoscenza e per la puntuale applicazione.
2. Tutti i Capi Distaccamento sono incaricati di assicurare la più ampia diffusione del presente regolamento all'interno del proprio Distaccamento, nelle forme ritenute più consone alla divulgazione.
3. Analogamente, il Responsabile del Settore Volontariato provvederà alla pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'Ente Parco e del Corpo Volontari.
4. Al presente regolamento sono allegati i seguenti atti, a farne parte integrante e sostanziale:
 - a) Simboli distintivi del Corpo;
 - b) Tesserino di riconoscimento ed attestati di abilitazione;
 - c) Organigramma del Corpo.

ALLEGATO 1
SIMBOLI DISTINTIVI DEL CORPO



 <p>STEMMA DEL CORPO VOLONTARI DEL PARCO TICINO</p>	 <p>LOGO DEL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO</p>
 <p>GONFALONE DEL CORPO VOLONTARI DEL PARCO TICINO</p>	 <p>LOGO DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA</p>
 <p>BANDIERA DEL CORPO VOLONTARI DEL PARCO TICINO</p>	 <p>LOGO DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE</p>
 <p>BANDIERA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA</p>	 <p>LOGO DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE</p>

ALLEGATO 2
TESSERINO DI RICONOSCIMENTO ED ATTESTATI DI ABILITAZIONE



<p align="center">FRONTE</p>	<p align="center">RETRO</p>																																								
<p align="center">FRONTE</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Attrezzatura</th> <th>Nr. Attestato</th> <th>Rilascio</th> <th>Scadenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MOTOSEGA</td> <td>0</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>DECEPUGLIATORE</td> <td>0</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">RETRO</p>	Attrezzatura	Nr. Attestato	Rilascio	Scadenza	MOTOSEGA	0	--	--	DECEPUGLIATORE	0	--	--																												
Attrezzatura	Nr. Attestato	Rilascio	Scadenza																																						
MOTOSEGA	0	--	--																																						
DECEPUGLIATORE	0	--	--																																						
<p align="center">FRONTE</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Attrezzatura</th> <th>Nr. Attestato</th> <th>Rilascio</th> <th>Scadenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A PLE</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>B GRU A TORRE</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>C GRU MOBILE</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>D GRU PER AUTOCARRO</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>E CARRELLI ELEVATORI</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>F TRATTORI</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>G MACCHINE MOVIMENTO TERRA</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>H POMPE PER CALCESTRUZZO</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">RETRO</p>	Attrezzatura	Nr. Attestato	Rilascio	Scadenza	A PLE	--	--	--	B GRU A TORRE	--	--	--	C GRU MOBILE	--	--	--	D GRU PER AUTOCARRO	--	--	--	E CARRELLI ELEVATORI	--	--	--	F TRATTORI	--	--	--	G MACCHINE MOVIMENTO TERRA	--	--	--	H POMPE PER CALCESTRUZZO	--	--	--				
Attrezzatura	Nr. Attestato	Rilascio	Scadenza																																						
A PLE	--	--	--																																						
B GRU A TORRE	--	--	--																																						
C GRU MOBILE	--	--	--																																						
D GRU PER AUTOCARRO	--	--	--																																						
E CARRELLI ELEVATORI	--	--	--																																						
F TRATTORI	--	--	--																																						
G MACCHINE MOVIMENTO TERRA	--	--	--																																						
H POMPE PER CALCESTRUZZO	--	--	--																																						

ALLEGATO 3 ORGANIGRAMMA DEL CORPO

